N° Sent.

N° Fall.

Cronol.

Repert.

omissis



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE

sezione civile -

riunito in camera di consiglio e composto da

dott./Tommaso Sebastiano SCIASCIA Presidente

dott, Antonello BRACAGLIA MORANTE

Giudice

dott: Sandro VENARUBEA

Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento	di
, nato a	(codice fiscale
, in quanto socio occulto	illimitatamente
responsabile della fallita	in
liquidazione;	
letto il ricorso depositato dal P.M. in data 3 aprile 2008 (Reg. Ist. Fallim.

ritenuto che il giudice adito è territorialmente competente, atteso che la in liquidazione è stata

dichiarata fallita da questo Tribunale;

ritenuto che nel presente caso il P.M. è legittimato ad agire ex artt. 6 e 7, n. 1, L.F., atteso che lo status del è emerso nel corso di un procedimento penale, ed atteso che il fallimento, in estensione, del appropriata di la companione del compan ്ടാം socio illimitatamente responsabile, pur se connesso a quello della società പ്രദ്യാക്കു ക്രമ്പ്യം എന്ന a 2008 j. nl. 13421) per cultirattasi di fattispecie autonoma comunque ricompresa nell'ambito delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. 610-100 delle disposizioni generali di cui ai predetti artt. #95 - e 7/15F.; e ciò à maggior ragione dopo il D.Lgs. n. 5/2006, a seguito della e con la problema quale) essendo venuto meno il potere del tribunale di dichiarazione del composito del d'ufficio del fallimento, l'iniziativa del P.M. non può più essere



qualificata, come nella normativa previgente (pur con le precisazioni apportate da Cass. 7 marzo 2007, n. 5220), mera segnalazione al tribunale stesso, costituendo tale iniziativa l'esercizió, pluttosto, di un vero e proprio diritto di azione, con conseguente integrale applicazione dello statuto del ricorrente, compreso l'art. 147 L.F.;

rilevato che il convenuto è stato posto in condizione di difendersi mediante rituale convocazione ex art. 15 L.F.;

ritenuto che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l'esistenza di un rapporto sociale può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni in favore della società, allorquando queste, per la loro sistematicità; costituiscano costante opera di sostegno all'attività di impresa, qualificabile come collaborazione di un socio al raggiungimento degli scopi sociali (ex plurimis Cass. 16 marzo 2007, n. 6299);

ritenuto che nel presente caso tale vincolo sociale sussista, atteso che il utilizzando la qualità di amministratore della s.n.c.

di , ha permesso il rilascio di garanzie fidelussorie alla Banca di Roma in favore della di

in liquidazione relativamente a: apertura di credito per € 440.000,00; fido per accreditamento di assegni SBF per € 350.000,00; fido per sconto di portafoglio per € 200.000,00; fido per accreditamento in c/c di portafoglio per SBF per € 3.800.000,00 (doc. 11 depositato da parte ricorrente in data 4 novembre 2008; trattasi, peraltro, di circostanze ammesse da parte convenuta a pag. 4 della memoria difensiva);

ritenuto, peraltro, che l'eccezione di parte convenuta, secondo cui le fideiussioni sarebbero state rilasciate soltanto per ragioni morali stante la presenza nella compagine sociale della figlia Catia, non è fondata, atteso che l'affectio societatis deve ritenersi prevalente qualora, come nel presente caso, la sistematicità ed il cospicuo ammontare delle garanzie eccedano il limiti di una giustificabile espressione dell'affectio familiaris (Trib Mantova 3 aprile 2003, in Fall., 2004,1224), tanto più che la predetta consanguinea è socio meramente accomandante; rilevato, peraltro, che lo stesso ha esplicitamiente ammesso

non soltanto di essere socio, ma anche di essersi ingerito



nell'amministrazione della I

i**n**ia apakantara

liquidazione (v. dichiarazioni rese al P.M. in sede di interrogatorio del 4 maggio 2006, ritualmente assistito da difensore; in particolare v. pag. 5 della trascrizione laddove alla domanda del P.M. riferita all'attività imprenditoriale della

rilevato che l'ingerirsi nell'amministrazione di una società in accomandita semplice in violazione di quanto previsto dall'atto costitutivo determina ex art. 2320 c.c. l'assunzione di responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali:

rilevato che ai sensi dell'art. 147 L.F. la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente al tipo regolato dal capo IV del titolo V del libro quinto del codice civile produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che il legislatore abbia differenziato tra coloro che siano soci illimitatamente responsabili per contratto sociale e coloro che lo diventino *ex post* per effetto di vicende particolari, tra cui, appunto, l'essersi ingerito nell'amministrazione della società (*ex plurimis* Trib. Mantova 11 ottobre 2007, in *Fall.*, 2008, 735); ritenuto, quindi, che il quale socio occulto illimitatamente responsabile della fallita : in

liquidazione, deve essere dichiarato fallito, in estensione, ex art. 147, comma 4, L.F.;

ritenuto, infine, che l'eccezione in via subordinata di parte convenuta, secondo cui la dichiarazione di fallimento del , stante il regime di detenzione carceraria a cui egli è stato sottoposto, sarebbe oramai preclusa a seguito della cessazione di fatto da oltre un anno del vincolo societario, non è fondata, atteso che la detenzione in carcere di per se non è incompatibile con la persistenza dell'affectio societatis, per cui nel presente caso non vi è stata alcuna cessazione del vincolo societario predetto. Peraltro premesso che la cessazione del vincolo societario da oltre un anno è distativa alla dichiarazione di fallimento non automaticamente, bensì ex art. 147, comma 2, L.F. soltanto se essa è stata resa opponibile ai terzi – nell'ipotesi di fallimento, in estensione,

5-1-1

del socio occulto il comma 4 dell'art. 147 L.F. non richiama il limite annuale che il comma 2 del predetto articolo prevede nel caso di fallimento, in estensione, del socio non occulto, per cui deve ritenersi che il socio occulto in realtà è assoggettabile a fallimento sine die, a titolo sanzionatorio per l'inosservanza della disciplina sulla pubblicità delle società commerciali (arg. ex Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 5/2006 sub art. 10 L.F.; ante riforma v. Corte cost., ord. 4 febbraio 2003, n. 36; Corte cost., ord. 5 luglio 2002, n. 321);

precisato, infine, che pur essendo il fallimento della I

a.s. c

anteriore al D.Lgs. n. 5/2006, al presente fallimento si applica, invece, la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 5/2006 – peraltro come corretto dal D.Lgs. n. 169/2007 –, atteso che, come detto, il fallimento del socio illimitatamente responsabile, pur se connesso, è comunque autonomo rispetto a quello della società di persone (Trib. Mantova, 11 ottobre 2007, cit.),

P.Q.M.

visti gli artt. 6, 7 n. 1, 9, 15 e 147 L.F.,

DICHIARA

il fallimento di

, nato a

(codice fiscale

), in quanto socio occulto

illimitatamente responsabile della fallita

. di

in liquidazione;

ANIMON

il dott. Sandro Venarubea Giudice delegato alla procedura;

NOMINA .

l'avv.

.con studio in Frosinone, v

curatore del fallimento;

ORDINA

al fallitor di depositare in cancelleria entro tre giorni un elenco dei creditori:

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del 6 aprile 2009, ore 12,00;

S. L. V.

ASSEGNA

ai creditori edeai terzi che vantano diritti reali o personali su beni ിന ക്രെട്ട possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della se la composició de predetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande.

Così deciso in Prosinone il 30 dicembre 2008

Il Giudice estensore dott. Sandro VENARUBEA

odott. Tommaso/Sebastiano SCIASCIA

I/ Presidente

3 6 DIC. 2008